**COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI**

* 1. ***PROVINCIA DI BARI***
	2. ***Via Marconi n.2***

***Cod. Fisc. 00827390725***

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DI IMMOBILI LOCALI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI**

**Approvato don delibera C.C. n. 4 Del 27-02-2014**

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'**

II presente Regolamento disciplina le modalità di richiesta, di assegnazione e di utilizzo di immobili o parte di essi (vani, locali, ecc.) di proprietà comunale (escluso il Castello Normanno Svevo, oggetto di apposito Regolamento), nonchè disciplina l’uso dei locali Comunali destinati a mostre, conferenze, manifestazioni, convegni, riunioni, assemblee e comunque attività a carattere sociale e culturale.

***TITOLO I - LOCALI DESTINATI A RIUNIONI PUBBLICHE, MANIFESTAZIONI IN GENERE ED ASSEMBLEE A CARATTERE TEMPORANEO***

**ART. 2 - BENEFICIARI**

I locali comunali destinati a riunioni, manifestazioni in genere ed assemblee, compatibilmente alla loro struttura, dotazione tecnica e capienza, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.

Il loro uso può essere richiesto da:

enti; associazioni; gruppi; fondazioni; istituzioni; comitati; privati.

**ART. 3 – COMPETENZE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

a) Sentiti i Responsabili dei servizi interessati (Patrimonio e Cultura/Sociale) il Sindaco autorizza e stabilisce le eventuali esenzioni, per attività relative a:

- manifestazioni di carattere socio-culturale

- promozione della salute

- sensibilizzazione alle problematiche sociali della Comunità Locale

- tutela e sostegno a soggetti diversamente abili

- promozione della terza età e per attività che presentano finalità ad alto valore sociale

- attività produttive/agricoltura

- attività in genere con una ricaduta positiva per la collettività

- manifestazioni rivolte alle problematiche giovanili ed al loro coinvolgimento nella Comunità Locale.

**Art. 3.1 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE**

La Giunta comunale, sentiti i Responsabili dei servizi interessati, con propria deliberazione:

a) individua i locali che per la loro tipologia possono essere destinati alle finalità di cui all'art. 2.

b) determina annualmente la tariffa di utilizzo del locale, tenendo conto dell’effettivo costo orario di utilizzo, nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente regolamento;

c) stabilisce ogni altra spesa a carico del soggetto concessionario necessaria per il corretto mantenimento dell’immobile dato in uso ed in relazione allo svolgimento dell'attività richiesta.

**ART. 4 - MODALITA’ DI RICHIESTA TEMPORANEA**

La richiesta di concessione d'uso, compilata sull'apposito stampato **(sub A)** e indirizzata al Sindaco dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, manifestazione ecc.. La richiesta scritta, dovrà essere firmata dal beneficiario/richiedente.

**ART. 5 - ASSEGNAZIONE LOCALE**

L’uso del locale richiesto, sarà concesso dai Responsabili di Posizione organizzativa interessati (ufficio Patrimonio e ufficio Cultura ). Qualora pervenissero più richieste contemporaneamente, la concessione sarà rilasciata in base all’ordine cronologico numerico di presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune.

**ART. 6 - MANCATO UTILIZZO/TEMPORANEO DEI LOCALI RICHIESTI**

In caso di mancato utilizzo della sala o locale, già oggetto di concessione, sarà cura del Richiedente provvedere alla tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio interessato, almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione stessa.

**ART. 7 - MODALITA’ DI UTILIZZO/TEMPORANEO**

Il soggetto concessionario dovrà preventivamente concordare l’uso del locale assegnato, presso l’ufficio tecnico comunale la mattinata del giorno in cui si svolgerà la riunione o il giorno lavorativo precedente, con l’obbligo di consegnare la stessa sala o locale la mattina successiva (in buone condizioni)

***TITOLO II - LOCALI ASSEGNATI QUALI SEDI PERMANENTI ALL’INTERNO DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE***

**ART. 8 - MODALITA’ DI RICHIESTA PERMANENTE**

Le Associazioni culturali, sociali, sportive, del tempo libero, giovanili, che hanno sede e attività nel territorio del Comune di Sannicandro di Bari, ad eccezione di gruppi politici, possono chiedere l’assegnazione in uso di locali quale sede sociale per lo svolgimento delle loro attività.

La domanda, sottoscritta dai rispettivi Presidenti o legali rappresentanti, compilata sull'apposito stampato **(sub B)** e indirizzata al Sindaco dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune, almeno 20 giorni prima dell’assegnazione e dovrà indicare le finalità dell’associazione, una breve illustrazione dell’attività svolta e programmata.

**ART. 9 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE**

La Giunta comunale, sentiti i Responsabili dei servizi interessati, con propria deliberazione:

a) individua i locali che per la loro tipologia possono essere destinati alle finalità di cui all'art. 8 ed il tempo massimo di utilizzo, e i criteri di priorità per l’assegnazione, secondo la natura e le finalità delle Associazioni;

b) determina annualmente la tariffa di utilizzo del locale, tenendo conto dell’effettivo costo orario di utilizzo, nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente regolamento;

c) stabilisce ogni altra spesa a carico del soggetto concessionario necessaria per il corretto mantenimento dell’immobile dato in uso ed in relazione allo svolgimento dell'attività richiesta (oneri relativi alla pulizia, alle spese energetiche ecc);

d) disciplina l'utilizzo del locale in base ad una Convenzione di cui allo schema allegato **(sub C)** al presente Regolamento che dovrà essere sottoscritta dai Responsabili dei Servizi interessati (ufficio Patrimonio e cultura) e dal Richiedente;

e) stabilisce eventuali esenzioni per attività relative a:

- promozione della salute;

- sensibilizzazione alle problematiche sociali e culturali della Comunità Locale;

- tutela e sostegno di soggetti diversamente abili;

- promozione della terza età;

- attività che presentano finalità di alto valore sociale.

f) completa gratuità relativa a:

- costituenda cooperativa di tipo “B” formata da giovani frequentanti il corso nell’ambito del progetto “SCAP a Voce Alta”.

**ART. 10 - ACCESSO AI LOCALI ASSEGNATI.**

I gruppi e le Associazioni concessionarie, in via permanente, dell’uso dei locali come propria sede sociale, ricevono all’atto della sottoscrizione della Convenzione le chiavi dell’immobile che devono essere custodite esclusivamente dal richiedente (previo verbale di consegna).

Sono vietati la duplicazione di tali chiavi ed il cambio del blocco della serratura.

L’uso dei locali assegnati, non potrà protrarsi oltre le ore 22.30.

Nel caso in cui le richieste d’uso, siano superiori ai vani disponibili, si potranno disporre concessioni, abbinate a più associazioni compatibilmente con l’uso richiesto.

I Presidenti e/o i responsabili dei gruppi e/o associazioni assegnatari provvederanno a stilare un calendario comune relativo alla cadenza e all’orario degli incontri nonché un calendario delle attività che si svolgono all’interno delle sedi che sarà affisso alla bacheca esterna all’edificio in questione.

Sarà inoltre cura di ciascuno verificare la chiusura della propria sede e dell’edificio nonché di tutte le luci e dell’impianto di riscaldamento alla conclusione delle attività. L’Associazione assegnataria del locale, al termine del proprio incontro dovrà farsi carico ove necessario, della pulizia dello stesso.

Le Associazioni che condividono lo stesso locale, o che fruiscono di locali all’interno del medesimo immobile dovranno coordinarsi per garantire anche le pulizie delle parti comuni (corridoi, servizi igienici, aree esterne ecc.) dello stesso.

**ART. 11 – MODALITA’ DI UTILIZZO E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO**

I soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare i locali nei limiti dell’atto di concessione/convenzione, sottoscritto. Il concessionario è direttamente responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile per omessa vigilanza o custodia, ai locali, agli arredi, alla strumentazione degli stessi od assegnata in uso, nei periodi di durata della concessione. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell’attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto la concessione, per il tempo della medesima, e della difformità d’uso, per la quale risponde all’Amministrazione comunale, nel caso in cui derivi all’Ente, in qualsiasi modo, un danno. Inoltre il concessionario si impegna ad usare le parti comuni della struttura e dei servizi igienici secondo le regole della civile convivenza, nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri utenti.

Il richiedente ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:

a) ritirare le chiavi del locale e firmare l’apposito verbale;

b) divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;

c) divieto assoluto di duplicare le chiavi;

d) riconsegnare le chiavi alla cessazione della concessione d’uso;

e) non potranno accedere ai locali assegnati, associazioni, gruppi, enti che non risultino in possesso dell’autorizzazione scritta del Comune;

f) obbligo di custodire i locali assegnati mentre è in corso l’uso;

g) obbligo di spegnere il sistema di illuminazione ed il sistema di riscaldamento prima di chiudere i locali;

h) chiudere a chiave i locali concessi ed eventualmente il portone d’ingresso ed altre entrate secondarie dell’edificio in cui il locale si trova;

i) obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell’apertura e nell’utilizzazione o nella chiusura dei locali;

j) obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna;

k) di utilizzare i locali solo per il fine contenuto nella specifica richiesta e nella concessione di utilizzo;

l) di utilizzare, qualora non di proprietà del Comune, solo materiale od apparecchiature conformi alla normativa vigenti in materia di sicurezza e nel rispetto del Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro;

m) non depositare materiali e oggetti propri nei locali ad uso parti comuni;

n) l’affissione di vari supporti (quadri, manifesti, ect.) deve essere autorizzata dall’Amministrazione Comunale. La Stessa non risponde dei danni arrecati al materiale custodito presso i propri locali (furti, sottrazioni, ecc.)

La pulizia del locale dato in uso e delle parti comuni ad esso collegate, sarà a carico di ogni singolo richiedente.

**ART. 12 - ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI**

Sono a carico dei Concessionari tutte le spese inerenti alla ordinaria manutenzione, intendendo per essa tutte quelle operazioni necessarie a mantenere tutti gli impianti, i locali ed i vani, gli arredi, le attrezzature, le strutture ed il fabbricato nelle condizioni di completa efficienza.

**ART. 13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Per la manutenzione straordinaria dell'immobile, dei locali, dei servizi e delle attrezzature, vi provvederà il Comune con oneri a carico del bilancio comunale.

**ART. 14 - REVOCA DELLE CONCESSIONI IN USO**

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell’atto di concessione, la concessione stessa potrà essere revocata, fermo restando l’obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione in uso per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsivoglia titolo il concessionario.

Il Responsabile del Servizio competente, ha facoltà di revocare le concessioni in uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni in uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione in uso risultino:

a) morosi nel pagamento delle tariffe in uso, fatta salva l’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;

b) trasgressori delle norme del presente Regolamento della concessione sottoscritta;

c) portatori di danni intenzionali o derivanti da negligenze alle strutture ed attrezzature;

d) aver utilizzato impropriamente le attrezzature assegnate;

e) non aver rispettato gli orari assegnati e indicati nella concessione d’uso;

f)aver tenuto un comportamento non idoneo.

***TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI***

**ART. 15 - RESPONSABILITA’ PER DANNI**

I concessionari sono personalmente responsabili dei danni causati ai beni comunali da qualsiasi azione ed omissione, tanto se tali danni siano ad essi imputabili quanto se siano prodotti da terzi, avendo i concessionari l’obbligo durante l’utilizzo dei locali di vigilare sul comportamento delle persone e della custodia delle cose.

Tutti i danni causati direttamente o indirettamente ai locali il cui uso viene disciplinato nel presente Regolamento, nonché ai mobili e attrezzature in essi contenuti, durante o in relazione alla concessione d’uso rilasciata, dovranno essere risarciti all’Amministrazione Comunale previa valutazione degli stessi da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Il danno sarà contestato al concessionario entro i 4 giorni lavorativi successivi alla scoperta, con invito al Responsabile dell’Associazione di procedere all’accertamento dell’entità del danno in contradditorio entro i successivi 5 giorni. In mancanza di conciliazione sul risarcimento del danno, il Responsabile del Servizio, procederà alla contestazione formale al Concessionario, il quale entro i successivi 7 giorni dal ricevimento dovrà produrre le proprie controdeduzioni.

Il danno dovrà essere liquidato nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. Il mancato pagamento potrà comportare per il concessionario la revoca della concessione o l’impossibilità futura di ottenerne altre.

**ART. 16 - DIVIETO INSTALLAZIONE ATTREZZATURE**

Non potranno essere installati attrezzi fissi, impianti di altro genere o effettuati interventi che modifichino la struttura del locale se prima non avrà ottenuto autorizzazione e consenso scritto dal Comune. In ogni caso tutte le opere di qualsiasi genere, comprese migliorie che fossero comunque realizzate, rimarranno acquisite all'immobile, senza diritto a compenso o indennità per l'Associazione, a meno che il Comune non opti per il ripristino - totale e/o parziale - a spese dell'Associazione stessa.

E’ inoltre vietata qualsiasi installazione o deposito di materiali che non rispettino la vigente normativa in materia di sicurezza. Ciascun concessionario è responsabile delle violazioni del presente articolo.

**ART. 17 - VIGILANZA**

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso, da parte del Concessionario. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

**ART. 18 - SPESE**

II Comune provvederà ad assicurare l'immobile, i locali ed i vani nonché gli impianti e le cose mobili in esso contenuti contro rischi di incendio. Il Comune assume altresì a proprio carico, tutti gli oneri relativi alla fornitura di acqua, gas ed illuminazione salvo eventuale contribuzione, anche integrale, da parte del Concessionario stabilita dalla Giunta Comunale in relazione all'attività sociale svolta.

**ART. 19 - NORMA FINALE**

Restano in vigore le convenzioni in corso alla data di adozione del presente Regolamento, alle condizioni dalle stesse stabilite. E’ comunque facoltà del concessionario revocarle al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per giorni 15 all’albo pretorio.

Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.